REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per l'Italia

LA COMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3398/81 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3332/80 (4), ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), si applicano unicamente quando si tratta di modifiche dei tassi rappresentativi intervenute sino all'11 ottobre 1981;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/81, l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 878/77 è stato modificato per tener conto della fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana con effetto dal 30 novembre 1981; che è pertanto necessario completare il regolamento (CEE) n. 1054/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo:

«2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3183/80 (1):

— prima del 30 novembre 1979 per quanto riguarda i tassi rappresentativi della corona danese di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2722/79 (2) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate,

— prima del 12 dicembre 1979 per quanto riguarda i tassi rappresentativi della lira italiana e della sterlina inglese di cui all'articolo 2 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2835/79 (3) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate,

— prima del 7 maggio 1980 per quanto riguarda i tassi rappresentativi del franco francese e della lira italiana di cui all'articolo 2 bis, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 878/77 nella sua versione introdotta dai regolamenti (CEE) n. 1174/80 (4) e (CEE) n. 1175/80 (5) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate,

— prima del 30 maggio 1980 per quanto riguarda i tassi rappresentativi del franco belga, del franco lussemburghese, del marco tedesco e del fiorino olandese di cui rispettivamente agli allegati I, III e VII del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1366/80 (6) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate,

— prima del 2 aprile 1981 per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga, il franco lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il franco francese, la dracma greca, la sterlina irlandese, la lira italiana ed il

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(4) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 19.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

fiorino olandese di cui rispettivamente agli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 850/81 (7),

— prima del 10 ottobre 1981 per quanto riguarda il tasso rappresentativo del franco francese di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2923/81 (8),

— prima del 30 novembre 1981 per quanto riguarda il tasso rappresentativo della lira italiana di cui all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 878/77, nella sua versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 3398/81 (9).

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 5. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 58.
(4) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 44.
(5) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 45.
(6) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 19.
(7) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
(8) GU n. L 291 del 12. 10. 1981, pag. 1.
(9) GU n. L 344 del 30. 11. 1981, pag. 1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione